

# COMUNE DI PESCANTINA

provincia di Verona

CAP 37026 – sede: via Madonna n. 49

## Nuovo CODICE DISCIPLINARE coordinato con il decreto attuativo D. Lgs n. 150/2009 “Decreto Brunetta”

Si rende noto a tutti i dipendenti che, per effetto delle nuove disposizioni introdotte al decreto legislativo n. 165/2001 dal decreto legislativo n. 150/2009 (Decreto Brunetta) il CODICE DISCIPLINARE dei dipendenti degli Enti locali in vigore è quello riassunto nella tabella che segue. Si precisa che a norma dell'articolo 55, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001 le disposizioni seguenti costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.

Fonte	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art. 3, comma 4, CCNL 11/04/2008	<p>a) inosservanza delle disposizioni di servizio (...);</p> <p>b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;</p> <p>c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;</p> <p>d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;</p> <p>e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300.</p>	<p><u>Dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione.</u></p>
Art. 3, comma 5, CCNL 11/04/2008	<p>a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 dell'art. 3 del CCNL 11/04/2008, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;</p> <p>b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4 dell'art. 3 del CCNL 11/04/2008;</p>	<p><u>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni</u></p>

	<p>c) (...) arbitrario abbandono del servizio;</p> <p>d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;</p> <p>e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;</p> <p>g) comportamenti, non reiterati, minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;</p> <p>h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;</p> <p>i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n. 300 del 1970;</p> <p>j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;</p> <p>k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della P.A. al risarcimento del danno.</p>	
<p>Art. 55-sexies, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p>Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare, per omissione o ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente.</p>	<p><u>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa e, per i soli dirigenti, decurtazione dell'indennità di risultato per il doppio della durata della sospensione</u></p>

<p>Art. 55-sexies, comma 1, D Lgs 165/2001</p>	<p>Fatta salva altra sanzione disciplinare, la violazione da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la P.A. al risarcimento del danno.</p>	<p><u>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento</u></p>
<p>Art. 3, comma 6, CCNL 11/04/2008</p>	<p>a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;</p> <p>c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;</p> <p>f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona purché non reiterati;</p> <p>g) (...) chi avalli aiuti o permetta comportamenti tesi all'elusione dei sistemi elettronici della presenza e dell'orario o la manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze degli stessi;</p> <p>h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;</p> <p>i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per la P.A.</p>	<p><u>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi</u></p>
<p>Art. 55-sexies, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p>Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione.</p>	<p><u>Collocamento in disponibilità e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore</u></p>

<p>Art. 3, comma 7, CCNL 11/04/2008</p>	<p>a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);</p> <p>b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);</p> <p>h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;</p> <p>j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Licenziamento con preavviso</u></p>
<p>Art. 55-quater, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p>assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;</p>	
<p>Art. 55-quater, comma 1,</p>	<p>ingiustificato rifiuto di trasferimento</p>	

<p>lett. c), D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>Art. 55-quater, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p>disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio.</p> <p>Prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale la P.A. formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di obblighi della prestazione in base a leggi, regolamenti, contratti collettivi ed individuali o codici di comportamento.</p>	
<p>Art. 55-quater, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>Art. 55-quater, comma 1, lett. d), D. Lgs. n.</p>	<p>Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.</p> <p>Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione</p>	<p><u>Licenziamento senza preavviso</u></p>

165/2001	dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera.	
Art. 55-quater, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001	Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui.	
Art. 55-quater, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 165/2001	Condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro.	
Art. 3, comma 8, CCNL 11/04/2008	<p>c) condanna passata in giudicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 267 del 2000.</li> <li>2. per gravi delitti commessi in servizio;</li> <li>3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;</li> </ol> <p>e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai</p>	

	<p>criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;</p> <p>g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.</p>	
--	---	--